

**Scambio di note del 14 agosto 2013**

**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale**

**(Sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»)**

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 2014<sup>1</sup>

Entrato in vigore il 1° luglio 2015<sup>2</sup>

(Stato 1° luglio 2015)

*Traduzione<sup>3</sup>*

Missione della Svizzera  
presso l'Unione europea

Bruxelles, 14 agosto 2013

Commissione europea  
Segretariato generale  
SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 luglio 2013, emessa in virtù dell'articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004<sup>4</sup>, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Ho il piacere di notificare [...]

il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli

RU **2013** 5505

<sup>1</sup> Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) sono applicate provvisoriamente dalla Svizzera:

art. 1–18 par. 1, 19–27 par. 2, 27 par. 4–6, 29–49 (RU **2014** 407).

<sup>2</sup> RU **2015** 2329

<sup>3</sup> Dal testo originale inglese.

<sup>4</sup> RS **0.142.392.68**

Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)» [Regolamento Dublino] [...]»<sup>5</sup>.

Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2013)2567970 del 3 luglio 2013.

Conformemente all'articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 4 paragrafo 5 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 3 luglio 2013 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.06.2013, pag. 31.